



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 121 del 21/10/2022

Proposta n. 1515/2022

OGGETTO: PROGETTO, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) COMUNALE DALLA DITTA "UNIFER S.P.A.", AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER AMPLIAMENTO DEL "IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- in relazione alla presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Villanova sull'Arda della richiesta della ditta "Unifer SpA" al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per l'ampliamento della struttura produttiva esistente in via Mattei n. 24 del capoluogo, è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" (SUAP);
- con nota n. 1503 del 15.3.2022 (ricevuta in pari data al prot. prov.le n. 6535) il SUAP ha messo a disposizione gli elaborati di progetto, comportante variante agli strumenti urbanistici vigenti, e ha convocato per il giorno 20.4.2022, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. n. 241/1990, la Conferenza dei servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per l'esame congiunto del medesimo e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica;
- il progetto propone l'ampliamento del capannone esistente di proprietà della ditta Unifer SpA al fine di rispondere alle aumentate esigenze lavorative aziendali conseguenti all'acquisizione di importanti commesse in ambito europeo per cantieri e aziende di importanza extra nazionale, con positivo ritorno occupazionale a livello locale;
- la connessa variante urbanistica consiste nella correzione di un errore di perimetrazione presente sugli strumenti urbanistici relativamente ad un'area dell'ambito interessato dal progetto, per altro già ricompresa nell'ambito interessato da un Piano attuativo convenzionato nel 2005 ma non edificata, onde uniformare l'intera proprietà aziendale in un'unica classificazione urbanistica, e precisamente:
 - nel PSC, la riclassificazione di una porzione dell'area d'intervento da "Ambiti di nuovi insediamenti produttivi" ad "Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva" ai sensi dell'art. 20.3, delle NTA del PSC;

- nel RUE, la riclassificazione di una porzione dell'area d'intervento da "Territorio urbanizzabile" ad "Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva" ai sensi dell'art.11.1, delle NTA del RUE;
- la suddetta porzione territoriale viene inoltre inserita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato con conseguente modifica di tavole di PSC e di RUE;
- dall'esame della documentazione a disposizione è emerso che la stessa fosse incompleta e pertanto, entro il termine stabilito dal SUAP ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lett. b) della L. 241/1990, con nota prot. n. 7926 del 29.3.2022 questa Amministrazione ha richiesto integrazioni e pareri ai sensi dell'art. 2, comma 7 della citata legge;
- tali integrazioni sono pervenute con note del SUAP n. 3337 del 31.5.2022, n. 4963 del 4.8.2022, n. 5113 del 10.8.2022 e n. 6036 del 26.9.2022 (rispettivamente pervenute ai prot. prov.li n. 14873 del 30.5.2022, n. 23636 del 4.8.2022, n. 24193 del 10.8.2022 e n. 28691 del 26.9.2022), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte e in parte in allegato alle citate note;
- il presente provvedimento di competenza provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza dei servizi e verrà depositato nella seduta conclusiva prevista per il giorno 24.10.2022 (convocata con nota comunale n. 6285 del 5.10.2022 e pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 29807);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, i "... procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/200 o L.R. 24/2017) ...", nel rispetto dei limiti (del 3%) e delle condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'art. 6 della citata legge regionale;
- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Servizio Territoriale con nota n. 58612 del 7.4.2022 (pervenuta al prot. prov.le n. 9189 dell'11.4.2022);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 175010 del 9.6.2022 (pervenuta al prot. prov.le n. 24193 del 10.8.2022 in allegato alla citata nota comunale n. 5113/2022);
- parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 6615 del 19.4.2022 (pervenuta al prot. prov.le n. 9947 del 20.4.2022);
- parere rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna con nota n. 18798 del 15.3.2022 (pervenuta al prot. prov.le n. 8899 del 7.4.2022);
- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 4873 del 26.4.2022 (pervenuta al prot. prov.le n. 105841 del 27.4.2022);
- parere rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (pervenuta al prot. prov.le n. 23636 del 4.8.2022 in allegato alla citata nota comunale n. 4963/2022);

Acquisiti altresì:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 82 del 30.3.2022;
- copia della comunicazione alle Autorità Militari inerente il deposito del progetto e la convocazione della Conferenza dei Servizi;

Accertato che non sono pervenute osservazioni durante il periodo di deposito e pubblicazione del progetto;

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE del Comune di Villanova sull'Arda dal progetto in questione;

Considerato altresì che, relativamente alla proposta contenuta nel progetto in parola di procedere anche alla variazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata convenzionato nel 2005 in precedenza menzionato, l'istruttoria anzidetta conclude precisando che:

- non è possibile procedere alla variazione in quanto i termini di legge relativi alla sua validità risultano scaduti;
- non è comunque necessario variarlo poiché il procedimento ex art. 8 del DPR 160/2010 in corso comporta l'effetto di rendere ammissibile l'intervento secondo le caratteristiche adeguatamente rappresentate e descritte nel progetto definitivo, apportando variante alla strumentazione urbanistica vigente, poiché il provvedimento conclusivo del procedimento costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione degli interventi;

Tenuto conto che, dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria circa gli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Villanova sull'Arda implicati dal progetto in esame, è emersa la necessità di esprimere:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato_Villanova_SUAP_UNIFER"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Villanova_SUAP_UNIFER"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di ampliamento dell'impianto produttivo esistente presentato, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, al SUAP del Comune di Villanova sull'Arda dalla ditta "UNIFER SpA", con effetti di Variante al PSC e al RUE vigenti, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell' "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24.9.2022;

- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Villanova sull'Arda implicati nel progetto presentato dalla ditta "UNIFER SpA" al SUAP comunale per l'ampliamento dell'impianto produttivo esistente in via Mattei n. 24 del capoluogo, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato_Villanova_SUAP_UNIFER"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii,, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Villanova sull'Arda implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Villanova_SUAP_UNIFER"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Villanova sull'Arda implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di depositare copia del presente provvedimento nella seduta conclusiva della Conferenza dei servizi convocata per l'esame del progetto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

Allegato – Villanova sull'Arda, "UNIFER S.P.A." 2022

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.)

Considerato che il progetto per l'ampliamento dell'insediamento produttivo ubicato in Comune di Villanova sull'Arda, in variante al PSC e al RUE, presentato dalla ditta "UNIFER S.P.A.", così come modificato e integrato nell'ambito dell'iter procedurale, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m., in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE alle seguenti condizioni:

- rilevato che la procedura in questione è stata attivata dopo la conclusione della prima fase del periodo transitorio, di cui alla L.R. 24/2017, resta nelle competenze del Comune verificare il rispetto dei limiti di consumo di suolo (del 3%) stabiliti dalla citata legge regionale;
- premesso che l'ambito oggetto d'intervento è stato assoggettato ad un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata di cui alla Convenzione Urbanistica sottoscritta nel 2005 in attuazione del PRG, rispetto al quale con il presente procedimento si propone Variante al fine di inserire una zona classificata dal PRG come "Estesa pertinenza", all'interno dell'ambito produttivo relativo all'insediamento attuale (in conformità al PSC), si evidenzia che non risulta possibile procedere con la variazione di detto piano attuativo in quanto i termini di legge relativi alla sua validità risultano scaduti. Si fa comunque presente che l'approvazione del progetto nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 comporta l'effetto di rendere ammissibile l'intervento secondo le caratteristiche adeguatamente rappresentate e descritte nel progetto definitivo, apportando variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente; il provvedimento conclusivo del procedimento, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione degli interventi, senza la necessità di approvare ulteriori strumenti urbanistici attuativi.

Pertanto, occorre eliminare dalla documentazione di progetto ogni riferimento alla Variante al Piano Particolareggiato d'Iniziativa Privata e procedere alla modifica del relativo schema di convenzione urbanistica dal quale dovranno essere eliminati anche i riferimenti alle schede d'ambito di POC poiché il Comune di Villanova sull'Arda non è dotato di tale strumento urbanistico. Il suddetto schema di convenzione dovrà essere variato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 24/2017;

- al fine di garantire una maggior chiarezza e correttezza degli elaborati di Variante, si individui il perimetro dell'ambito oggetto del Progetto SUAP sulla cartografia di Piano del PSC e del RUE, integrando le legende con la seguente voce: "*Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva – Progetto SUAP n° ...*". Sulle tavole di Piano (PSC 1.0 "ASPETTI STRUTTURANTI", PSC 3.0 "PIANO STRATEGICO", RUE 1.0 "INQUADRAMENTO GENERALE", RUE 1B "COMPARTO PRODUTTIVO") si provveda, pertanto, ad individuare l'area oggetto di SUAP evidenziandone chiaramente il perimetro e inserendovi la dicitura SUAP n°1/2022. Di conseguenza si integrino sia le NTA del PSC all'art. 20.3 che del RUE all'art. 11.1, indicando in un apposito comma che: "*Gli ambiti contrassegnati con la dicitura "Progetto SUAP n° ... vengono attuati secondo le previsioni del progetto*

PROGETTO IN VARIANTE AL PSC E AL RUE AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPR 160/2010

per l'ampliamento della struttura produttiva esistente della Società "UNIFER S.P.A." sita in Villanova sull'Arda, Via Mattei 24 (PC)

approvato in variante speciale ex art. 8 del DPR n.160/2010". Le tavole "PSC 3.0 "PIANO STRATEGICO" e RUE 1.0 " INQUADRAMENTO GENERALE" devono comunque essere modificate coordinandone i contenuti con le tavole PSC 1.0 "ASPETTI STRUTTURANTI" e RUE 1B "COMPARTO PRODUTTIVO". Infine, è necessario procedere alla ridefinizione del perimetro del territorio urbanizzato individuato sulle tavole di PSC e di RUE interessate dall'ambito del progetto in esame;

- si ribadisce quanto espresso nella prima seduta della conferenza di servizi del 20/04/2022 in merito all'uniformità di colorazione che deve avere l'area oggetto della modifica urbanistica ovvero quella relativa all'"Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva" sugli estratti del PSC;
- in fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art.54 del PTCP "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio della pianura parmense n°4);
- l'area risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni indicate al punto 11.0 della "Relazione Geologica e Sismica con Caratterizzazione Geotecnica dei Terreni" allegata al progetto e che si intendono qui integralmente riportate.

PARERE MOTIVATO VAS

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 15/2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Il Comune di Villanova sull'Arda, con note acquisite al Prot. prov. le n. 6535 del 15.03.2022, n. 14873 del 30.05.2022, n. 23636 del 04.08.2022 e n. 28691 del 26.09.2022, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di ampliamento della struttura produttiva esistente della ditta UNIFER S.P.A., in variante agli strumenti di PSC e RUE vigenti. Tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000, dalla L.R. n. 24/2017, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. n. 24/2017 il progetto di nuovo insediamento è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e pubblicazione dell'iter di approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PSC e al RUE, entro il termine per la presentazione di osservazioni, non sono pervenute (nota Prot. prov.le n. 14873 del 30.05.2022). Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere

PROGETTO IN VARIANTE AL PSC E AL RUE AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPR 160/2010

per l'ampliamento della struttura produttiva esistente della Società "UNIFER S.P.A." sita in Villanova sull'Arda, Via Mattei 24 (PC)

motivato.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo in variante ai vigenti PSC e RUE, si sono concentrate sulla valutazione degli impatti indotti dall'attuazione degli interventi proposti e, in particolare, sulla definizione delle misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto proponente si compone di alcune fasi finalizzate alla definizione dei contenuti del progetto e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- sintesi dello stato di fatto
 - definizione delle componenti ambientali
 - assetto territoriale ed ambientale attuale
- verifica di coerenza con il PSC
- alternative di piano
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni
- stime degli effetti ambientali e sostenibilità del progetto
- Piano di monitoraggio
- considerazioni conclusive.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE per l'ambito considerato, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 in merito agli effetti di variante al PSC e al RUE, l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto di ampliamento
di insediamento produttivo della ditta UNIFER S.P.A.,
in variante al PSC e al RUE,
ubicato sul territorio del comune di Villanova sull'Arda (PC),
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006**

Il progetto potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle condizioni di sostenibilità di seguito riportate.

1. E' necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite.

PROGETTO IN VARIANTE AL PSC E AL RUE AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPR 160/2010

per l'ampliamento della struttura produttiva esistente della Società "UNIFER S.P.A." sita in Villanova sull'Arda, Via Mattei 24 (PC)

2. Occorre rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Le previsioni contenute nel progetto di ampliamento di insediamento produttivo in variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta infine, che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1515/2022 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PROGETTO, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL
COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE (SUAP) COMUNALE DALLA DITTA "UNIFER S.P.A.", AI SENSI DELL'ART. 8
DEL D.P.R. N. 160/2010, PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE.
ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.
, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 21/10/2022

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 121 del 21/10/2022

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PROGETTO, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) COMUNALE DALLA DITTA "UNIFER S.P.A.", AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale